



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1

Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: AU RIFIUTI ART. 208 - VIA

Consiglio di Stato, sez. VII, 1 Settembre 2025, n. 7158 - autorizzazione ex art. 208 Dlgs 152/2006 – rapporto con la procedura di VIA e screening – efficacia temporale dello screening

Il Consiglio di Stato conferma l'illegittimità del provvedimento regionale con cui era stata rilasciata, nel 2018, l'autorizzazione unica ex art. 208 del Dlgs 152/2006 per un impianto di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sulla scorta di un procedimento di screening di VIA favorevole risalente al 2011.

Nei fatti, l'istanza di AU risaliva a fine 2008, l'istanza di screening di VIA al 2009, l'esclusione della necessità della VIA al 2011, la convocazione della conferenza di servizi per l'AU al 2015 e l'autorizzazione finale al 2018.

Il Comune aveva impugnato l'AU lamentando lo svolgimento asincrono del procedimento "atteso che lo screening previsto dalla norma era stato definito con decreto dirigenziale del 2011 senza alcun collegamento con il procedimento principale di autorizzazione unica, la cui Conferenza di servizi era stata convocata anni dopo (nel 2015) con adozione del provvedimento conclusivo nel 2018, pertanto era mancata una valutazione aggiornata dell'impatto ambientale".

Nel lasso temporale intercorso, peraltro, il contesto ambientale e territoriale si era significativamente modificato per la realizzazione, nella medesima area, di almeno altri due impianti di trattamento di rifiuti, con conseguente necessaria applicazione del DM 30/03/2015 e considerazione del "cumulo" ai fini degli esiti dello screening di VIA.

Pur ricordando che l'AU ex art. 208 "assorbe e sostituisce ogni altra specifica manifestazione di volontà decisoria dei soggetti istituzionali competenti in via ordinaria, il cui ruolo viene ridotto a quello di meri interlocutori procedimentali", il Consiglio di Stato riconosce la piena legittimazione del Comune dissenziente ad impugnare l'AU e ne accoglie le argomentazioni in punto necessità di reiterare la procedura di screening di VIA.

Anche senza rinviare alla disciplina intervenuta con DL 153/2024 (convertito nella legge 191/2024), che ha espressamente previsto l'efficacia temporale quinquennale anche dello screening VIA, il Giudice Amministrativo afferma, anche in assenza di una norma specifica, la necessità di "colmare questa lacuna", con applicazione della "unica previsione in termini di validità temporale dei provvedimenti di valutazione dell'impatto ambientale, ossia quella relativa alla validità quinquennale".

In linea con l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza euro unitaria e la necessità che progetti e autorizzazioni siano sempre adeguati alle migliori tecniche disponibili, necessariamente mutevoli nel tempo, "le determinazioni che escludono la VIA, sono riesaminabili in considerazione della natura intrinsecamente dinamica dei fattori che condizionano gli equilibri ambientali e la mutevolezza nel tempo delle condizioni di contesto" e "la valutazione del territorio deve avere una efficacia temporale limitata e, soprattutto, deve tenere conto dei diversi fattori soggetti a continuo mutamento anche nelle loro interrelazioni".

Link: <https://mdp.giustizia->

[amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202204752&nomeFile=202507158_11.html&subDir=Provvedimenti](https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202204752&nomeFile=202507158_11.html&subDir=Provvedimenti)